

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI TRE (CON VERIFICA ALLA FINE DEL TRIENNIO ED EVENTUALMENTE AFFIDABILE PER ALTRI DUE ANNI) DELLA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA SCUOLA DI MUSICA IN MONCALIERI, STRADA VIGNOTTO N. 23

CAPITOLATO SPECIALE (CS)

Art.1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto in concessione consiste nella progettazione, organizzazione e gestione della scuola di musica (d'ora in avanti definita per comodità "Scuola") a Moncalieri, sita in Strada Vignotto n. 23 – 10024 Moncalieri (TO). La Scuola avrà sede nei locali/spazi di cui alla planimetria allegata n. 1 (Allegato 1);
2. La scuola ha sede operativa nei seguenti spazi di proprietà comunale:
 - a. In una parte al piano terreno dell'immobile di proprietà comunale in Strada Vignotto n. 23, accatastato come segue: Catasto Fabbricati Foglio:01, Particella:0098; Sub.:0;
 - b. Gli spazi sono specificamente individuati al **piano terreno** dell'immobile nella planimetria allegata n. 1 (Allegato 1). Gli spazi saranno consegnati nello stato in cui si trovano. Sarà compito della Concessionaria, con oneri a proprio carico, predisporre l'articolazione interna degli spazi.

Art. 2 -Struttura – Sede operativa – Attrezzature – Strumenti Musicali

1. Per lo svolgimento dell'attività della scuola l'Amministrazione Comunale (definita d'ora in avanti anche "AC") mette a disposizione del Concessionario la sede operativa nell'immobile individuato all'art. 1.2 [Oggetto dell'appalto];
2. Il concessionario svolgerà la sua normale attività didattica presso lo spazio comunale affidato indicato al precedente punto 1. Il Comune si riserva la possibilità ove necessario, previo accordo con il concessionario, di mettere a disposizione e affidare altri spazi comunali adeguati. In particolari circostanze, su accordo con l'AC, le lezioni possono svolgersi in altri luoghi.

Il concessionario mette a disposizione degli allievi, gli strumenti musicali oggetto dei corsi, compresi quelli comunemente non trasportabili tra cui obbligatoriamente un pianoforte e una batteria, oltre agli strumenti proposti in sede di offerta tecnica. Restano a carico degli allievi gli strumenti individuali e trasportabili. I materiali didattici sono a carico degli allievi.

Art. 3 -Mezzi finanziari e patrimoniali della scuola

1. La Scuola si dota di mezzi e personale idonei al proprio funzionamento, nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse:
 - a. Quote di iscrizione e di frequenza versate dagli allievi/e;
 - b. Eventuali finanziamenti di Enti Pubblici e/o soggetti privati;
 - c. Eventuali contributi, donazioni e partecipazioni di Enti Pubblici e/o soggetti privati, a sostegno dell'attività della scuola;
 - d. Ricavi derivanti dall'attività della scuola stessa (consulenze, laboratori presso terzi, attività concertistica, altre attività della scuola di musica);
2. La Scuola introita le quote di iscrizione e le rette di frequenza, oltre ad ogni altro introito derivante dall'attività della scuola stessa, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;
3. Il patrimonio della scuola consisterà in tutti i beni mobili che entreranno a far parte della dotazione strumentale della Scuola ed in ogni altro bene messo a disposizione da chiunque in comodato d'uso. Non

apparterrà al patrimonio della Scuola lo spazio comunale messo a disposizione per la sede della Scuola ed ogni attrezzatura o strumentazione fornita eventualmente dal Comune.

Art. 4 -Oneri a carico del Concessionario

1. Tutti gli oneri relativi al funzionamento della scuola, comprese le spese di investimento e gli oneri di manutenzione, sono a carico del concessionario. Sono a carico dell'AC solo gli eventuali oneri esplicitamente citati nel presente Capitolato Speciale (CS). A titolo puramente indicativo e non esaustivo sono a carico del concessionario:
 - a. Manutenzioni dello spazio, degli arredi e attrezzature;
 - b. Manutenzione degli strumenti musicali;
 - c. Pulizie ordinarie e straordinarie;
 - d. Spese telefoniche, postali e collegamento Internet;
 - e. Imposte e tasse;
 - f. Spese per il personale sia dipendente, sia esercitante la libera professione, sia esercitante forme di collaborazione diversa da quella subordinata;
 - g. Pubblicità e comunicazione;
 - h. Spese generali di amministrazione;
 - i. Ogni altro onere connesso alla gestione della scuola di musica;
2. Responsabilità del Concessionario: il concessionario è costituito custode dello spazio concesso esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi;
3. lo spazio viene consegnato nello stato in cui si trova, qualora il Concessionario faccia investimenti, tali investimenti saranno decurtati dal canone concessorio. Tali lavori potranno essere previsti nel proprio piano degli investimenti, allo scadere della concessione le opere realizzate diverranno di proprietà dell'AC;
4. Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio, il Concessionario si assume ogni onere al riguardo e dovrà, comunque, acquisire il parere preventivo dell'AC. Qualsiasi intervento di tipo edilizio o che comporti la modificazione della destinazione funzionale degli spazi e dei luoghi assegnati, senza l'acquisizione del parere preventivo dell'AC darà luogo all'immediata risoluzione del contratto con l'addebito di ogni onere alla concessionaria; il concessionario deve produrre un piano delle manutenzioni e degli investimenti entro sei (6) mesi dall'anno della concessione;
5. Gli spazi di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione, tenuto conto del loro uso, perfettamente puliti e ritinteggiati;
6. Relativamente ai beni oggetto del piano delle manutenzioni e degli investimenti:
 - a. Allo scadere della concessione al terzo anno, il Concessionario, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla loro rimozione lasciando gli spazi completamente liberi e sgombri;
 - b. In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto imputabile al Concessionario, qualora l'AC optasse, a proprio insindacabile giudizio, per mantenere i beni oggetto del piano di investimento, il Concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte non ammortizzata dei beni. La determinazione dell'importo avverrà sulla base del seguente algoritmo:
$$QR = VBPI - (VBPI) / 3 \times n.$$

Ove:
QR è la quota da rimborsare in caso di mancato rinnovo;
VBPI è il Valore dei Beni relativi al Piano di Investimento proposto in sede di gara. In ogni caso il VBPI non potrà superare l'importo di € 50.000,00;
N. 3 è il numero di anni convenzionale in cui sviluppare l'ammortamento;
 - c. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto entro il terzo anno per fatto imputabile all'AC, l'AC dovrà rimborsare il Concessionario della quota non ammortizzata. Le modalità di calcolo sono identiche al punto precedente;
7. In entrambi i casi descritti ai punti precedenti i beni diverranno di proprietà dell'AC;
8. Resta inteso che sono a carico del concessionario tutti gli oneri non esplicitamente indicati nel presente

capitolato come a carico del Comune, sia economici che non, relativi al funzionamento e alla gestione della scuola.

Art. 5 -Oneri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune esclusivamente i seguenti oneri:
 - a. La fornitura dello spazio della scuola così come indicato al precedente art. 1.2 [Oggetto dell'appalto];
 - b. Le seguenti utenze: energia elettrica, riscaldamento, acqua entro l'importo massimo complessivo di € 8.000,00 annui. Nel caso di superamento di tale importo, il Concessionario dovrà rimborsare all'AC la differenza;
 - c. Le manutenzioni straordinarie sull'immobile solo limitatamente ai seguenti aspetti:
 - ✓ Tetto, copertura e pluviali;
 - ✓ Reti e impianti diversi da quelli eventualmente installati dal concessionario.

Art. 6 – Organizzazione della scuola e trattamento del personale

1. Il concessionario organizzerà la scuola in piena autonomia secondo il proprio piano di impresa. Dovranno comunque essere garantiti i seguenti minimi standard di servizio previsti dal presente CS;
2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, il concessionario si obbliga a garantire al personale utilizzato nell'espletamento del servizio oggetto del capitolato condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali previsti, in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro. Le disposizioni del presente punto si applicano anche ai soci delle Cooperative. Il Concessionario garantirà che i collaboratori e/o lavoratori autonomi dei quali si servirà per l'erogazione del servizio siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;
3. Tutti i dipendenti e i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per il Concessionario responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti della scuola di musica, nonché causa di risoluzione del contratto di concessione se, nonostante diffida scritta, il Concessionario non provvederà in merito;
4. Il personale, durante gli orari di servizio, dovrà indossare un abbigliamento consono e decoroso. Il personale si impegna, altresì, a mantenere i locali e la strumentazione ed attrezzatura necessaria in condizioni igieniche adeguate;
5. Nei confronti della generalità del personale, il concessionario si impegna, in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, ad assicurare durante lo svolgimento del servizio tutte le tutele in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, restando pertanto a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione.
Per la concessione in oggetto è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e non si intravedono costi inerenti la sicurezza per il concessionario dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dal Comune di Moncalieri. Il concessionario dovrà, altresì, provvedere alla corretta informazione/formazione del personale rispetto ai rischi connessi al profilo professionale e ad individuare il nominativo dell'addetto al primo soccorso, il nominativo dell'addetto all'emergenza e il responsabile RSPP. Le attività pratiche di sfollamento della Scuola di Musica, sita in Strada Vignotto, 23 saranno a carico del concessionario. Si precisa che, tra gli operatori che svolgono la propria attività nella Scuola di Musica, dovranno essere individuate almeno due figure addette al primo soccorso/antincendio;
6. Tenuto conto delle tipologie di prestazioni indicate nel capitolato, richiamato l'art. 26, commi 5 e 6, del

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., si specifica che il costo totale degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi di interferenza dei lavoratori, rapportato all'intera durata della concessione, ammonta a complessivi € 0,00 (zero), non essendo presenti dipendenti comunali nel Servizio;

7. Il Concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori;
8. Il Concessionario si obbliga a impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio (tenuto a conoscere le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro) in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Il personale addetto alla scuola, dovrà essere in numero adeguato alle esigenze dell'utenza;
9. Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale impiegato nell'erogazione servizio, a qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante formazione e aggiornamento. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione;
10. Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. Il Concessionario si obbliga a realizzare sull'attrezzatura impiegata gli interventi resesi necessari in conseguenza dell'evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del Concessionario.

Art. 7 – Specifiche tecniche

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere erogati nel rispetto delle specifiche tecniche minime previste dal presente capitolato speciale e da quanto predisposto dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta tecnica. L'offerta tecnica non potrà derogare da quanto disposto dal presente capitolato se non per presentare proposte migliorative. Laddove il capitolato dichiarasse vincoli assolutamente non derogabili il soggetto partecipante è tenuto a rispettarli in sede di redazione del progetto;
2. Il servizio è finalizzato a promuovere la cultura musicale sul territorio e a consentire la fruizione di un serio e qualificato insegnamento della musica;
3. L'accesso alla scuola è libero e richiede i requisiti normalmente previsti per l'ammissione a qualsiasi corso di istruzione;
4. La scuola dovrà poter essere frequentata da chiunque desideri apprendere un insegnamento nelle varie discipline musicali. In particolare dovranno essere previsti insegnamenti per:
 - a. Bambini/e da 0 a 5 anni per attività ludico didattiche;
 - b. Bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 18 anni per quel che concerne attività di formazione musicale dove lo studio dello strumento è affiancato da attività collettive e laboratori;
 - c. Adulti per corsi collettivi ed individuali;
5. Dovranno essere inoltre garantiti:
 - a. La presenza costante di un direttore artistico per almeno n. 10 ore alla settimana medie con funzione di coordinamento strategico di tutte le attività e del personale;
 - b. Il servizio di segreteria organizzativa con apertura al pubblico per almeno n. 20 ore settimanali medie;
 - c. La creazione di uno specifico sito internet di presentazione della scuola e delle sue attività e servizi;
 - d. L'organizzazione di almeno n. 3 eventi all'anno con gli allievi della scuola;
6. La scuola deve prevedere l'attivazione di:
 - a. Corsi di strumento per almeno cinque strumenti diversi preferibilmente (ma non in via esaustiva) tra i seguenti: pianoforte, violino, viola, violoncello, organo oboe, contrabbasso, basso elettrico, arpa, flauto traverso, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, chitarra classica, chitarra moderna, strumenti a percussione, batteria, fisarmonica;
 - b. Materie complementari: composizione, teoria e solfeggio, storia della musica, armonia

complementare, musica d'insieme;

c. Percorsi propedeutici di avviamento alla musica, in particolare per bambini/e;

7. Le condizioni possono essere variate sulla base di progetti presentati dal concessionario e valutati dall'A.C.;
8. Al concessionario è riconosciuto quale corrispettivo il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la Scuola di Musica facendo proprie le rette per i corsi organizzati.
9. Per quanto attiene alle rette il concessionario dovrà prevedere delle riduzioni per le seguenti fattispecie:
 - a. residenza nella città di Moncalieri;
 - b. iscrizione di più di un bambino per nucleo familiare alla scuola;
 - c. iscrizione di un soggetto a più corsi;
10. In ogni il Concessionario concorderà annualmente con l'AC le rette di cui sopra e le relative riduzioni, anche in relazione al proprio piano economico di gestione;
11. Il concessionario dovrà garantire la frequenza gratuita ai corsi annuali ad almeno n. 5 utenti segnalati direttamente dai servizi sociali comunali. È esclusa dalla gratuità la dotazione dell'eventuale strumento, mentre è compresa la dotazione del materiale didattico;
12. L'erogazione del servizio dovrà avvenire con le modalità e secondo le finalità del presente capitolato. Il Concessionario dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamenti vigenti;
13. Il Concessionario dovrà garantire quotidianamente la pulizia dei locali, dei vani tecnici e delle attrezzature. Dette operazioni di pulizia dovranno inderogabilmente essere assicurate al di fuori dell'ordinario orario dei corsi della scuola. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere, durante l'attività della scuola aperta al pubblico, a mantenere gli spazi concessi in adeguate condizioni di pulizia. Durante l'esecuzione di tutte le operazioni di pulizia dovranno essere impiegati prodotti igienizzanti ecocompatibili. Il personale durante l'esecuzione del servizio di pulizia dovrà utilizzare materiale igienico (panni per pulizia, spugne pagliette etc) esclusivamente adibito a tale uso. Il Concessionario dovrà altresì provvedere a garantire:

INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA	FREQUENZA
Svuotamento cestini	Giornaliera
Deragnatura	Giornaliera
Depolverizzazione e lavaggio pavimenti	Giornaliera
Disinfezione servizi igienici e sanitari con detergenti disincrostanti	Giornaliera
Smacchiatura di porte, infissi, arredi	Giornaliera
INTERVENTI DI PULIZIA PERIODICA	
FREQUENZA	
Pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici	1 volta la settimana
Sanificazione a fondo	Mensile
Lavaggio a fondo della pavimentazione	Ogni 4 mesi
Lavaggio infissi e vetrate	Ogni 4 mesi
Rimozione e lavaggio tendaggio	Ogni 6 mesi

14. Dovranno essere segnalate eventuali inefficienze dei presidi antincendio e/o anomalie degli impianti elettrici; dei dispositivi di sicurezza, degli impianti di riscaldamento e/o ventilazione;
15. Dovrà essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
16. Dovrà essere verificato che nei depositi i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne una agevole ispezione;
17. Il Concessionario entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto, deve predisporre a firma di un tecnico abilitato, con oneri a proprio carico, un piano di evacuazione e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza, attenendosi alle normative vigenti e un piano di valutazione dei rischi. Copia di tali

documenti deve essere tempestivamente trasmessa all'A.C,

Art. 8 -Danni

1. Per qualsiasi danno a terzi, cagionato da fatto doloso o colposo, da mancato rispetto di prescrizioni normative, o per altre cause comunque conseguenti all'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario rimane l'unico soggetto responsabile penalmente e civilmente, sollevando da ogni responsabilità, anche solidale, l'AC ed il personale incaricato dalla stesso ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali.

Art. 9 – Copertura assicurativa

1. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio del servizio ed a pena di decadenza dall'aggiudicazione, un contratto d'assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche l'AC ed il personale della stessa, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Tale assicurazione dovrà avere una durata coincidente con quella della concessione e dovrà prevedere un massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a:
 - a. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
 - 1) € 3.000.000,00 per sinistro;
 - 2) € 2.000.000,00 per danni a persone;
 - 3) € 1.000.000,00 per danni a cose o animali;
 - b. Infortuni o RCO Responsabilità civile verso prestatori di lavoro
 - 1) € 2.000.000,00 per sinistro;
 - 2) € 1.000.000,00 per danni a persone;
2. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dal Concessionario né nei confronti dell'AC, né nei confronti dei terzi danneggiati;
3. Il Concessionario comunicherà tempestivamente all'A.C. il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza.

Art. 10 -Cessione della concessione e Sub Appalto

1. Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente bando;
2. Il subappalto è ammesso nei termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente ai lavori di adeguamento/pulizia degli spazi.

Art. 11 -Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto comprese quelle di registrazione, oltre ai diritti di segreteria, sono a totale carico del Concessionario.

Art. 12 – Controlli

1. L'AC potrà effettuare d'ufficio, o su segnalazione degli utenti, controlli diretti a verificare la corrispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali. In relazione all'esito dei controlli ed alle giustificazioni addotte dal Concessionario, l'AC valuterà se redigere apposito verbale descrittivo di quanto emerso in sede di controllo al fine di procedere, se ritenuto opportuno, all'applicazione delle penali di cui all'articolo 18 [Penalità] o all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 [Risoluzione del contratto e recesso] del presente CS;
2. Per effettuare i controlli l'AC si avvarrà degli uffici comunali ed Enti Pubblici preposti ai vari ambiti oggetto del presente capitolato e di professionisti esterni esperti, formalmente incaricati mediante opportuni atti amministrativi.
3. L'A.C., mediante proprio personale o personale da essa incaricato, potrà accedere in qualsiasi momento ai locali della Scuola di musica per effettuare i controlli di cui sopra.

Art. 13 -Corrispettivi

1. Il concessionario è tenuto a versare il canone di concessione nei termini seguenti:
 - a. Il 50% dell'importo annuale entro il 31 di gennaio di ogni anno;
 - b. Il 50% entro il 31 di luglio di ogni anno;
2. Nel caso di superamento dell'importo di € 8.000,00 annuo per le spese di energia elettrica, riscaldamento e acqua il concessionario è tenuto a versare la differenza entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'AC dell'importo da versare (cfr. art. 5 punto 1.b del CS).

Art. 14 -Revisione canone

A partire dal terzo anno di durata della concessione, l'AC potrà eventualmente provvedere (sulla base del piano economico di gestione) ad adeguare l'importo del canone di concessione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), pubblicato dall'ISTAT e riferito al mese di inizio della concessione.

Art. 15 -Riservatezza

Il Concessionario, il personale da esso dipendente ed i collaboratori sono impegnati a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone con cui vengono in contatto a motivo dello svolgimento del servizio secondo il decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 16 -Controversie

1. Per ogni controversia che potesse derivare nel corso della concessione oggetto della presente gara e nell'applicazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale, è competente il Foro di Torino;
2. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente;
3. Per ottenere l'eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, l'AC potrà avvalersi mediante ritenuta sugli eventuali crediti del Concessionario.

Art. 17 -Risoluzione del contratto e recesso

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi:
 - a. Mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - b. Interruzione del servizio senza giusta causa;
 - c. Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
 - d. Dopo tre contestazioni scritte formali da parte dell' AC per irregolarità del servizio;
 - e. Dopo una contestazione scritta formale per organizzazione di attività non consone alle finalità culturali e sociali della scuola comunale di musica;
 - f. Sopravvenute cause ostative in materia di legislazione anti-mafia;
 - g. Sopravvenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività;
 - h. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione del personale;
 - i. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - j. A seguito di reiterate diffide;
 - k. Cessione del contratto;
 - l. Concessione in subappalto in deroga a quanto previsto dall'art. 10 [Cessione della concessione e sub appalto] del presente capitolato;
 - m. Apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico del Concessionario;

- n. Aver maturato una morosità nei confronti dell'AC superiore a € 3.000,00 (oltre iva di legge);
 - o. Mancata esecuzione del piano delle manutenzioni e degli investimenti;
2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune di Moncalieri, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 18 Penalità

1. Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall'AC;
2. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza a quanto previsto dal presente capitolato il concessionario sarà passibile:
 - a. di una penalità come indicato nella seguente tabella;
 - b. o, per quanto non previsto dalla tabella, di una penalità variante da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 2.000,00 € in relazione alla gravità, la negligenza, l'inadempienza o alla recidività;
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata con raccomandata. Il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà l'applicazione della penale;
4. Il provvedimento è assunto dal Dirigente del Settore comunale di competenza;
5. Alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, con escussione dell'intera cauzione definitiva e eventuale richiesta di risarcimento del danno;
6. Il Concessionario non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti;
7. Casi di penalità espressamente previsti:

Per ogni lezione programmata e non effettuata senza motivata ragione	€ 50,00
Per ogni corso programmato e in seguito annullato senza previo accordo formale con l'AC	€ 500,00
Per reiterati ritardi di oltre 15 minuti nell'inizio di una lezione nell'ambito dello stesso corso, ripetuti almeno 3 volte e formalmente segnalati all'AC	€ 100,00
Sospensione o interruzione anche parziale del servizio, ad eccezione di casi di forza maggiore	€ 500,00
Per rilevata presenza in servizio di personale non idoneo secondo le prescrizioni di legge e le disposizioni del presente capitolato	€ 200,00 a persona
Per ogni segnalazione formalmente verificata di carenza igienica degli ambienti	€ 150,00
Mancata applicazione degli interventi di pulizia giornalieri e periodici	€ 250,00
Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'AC per i controlli	€ 250,00
Mancata applicazione delle disposizioni relative alla gestione del personale	€ 500,00
Per ogni segnalazione di disturbo arrecato alla quiete pubblica formalmente verificato	€ 400,00

Art. 19 -Decadenza previa diffida

L'AC si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza, previa contestazione – diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, nel caso di inottemperanza alle obbligazioni dedotte nel presente capitolato di concessione. La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Settore comunale di competenza, dopo aver sentito le giustificazioni adottate dal Concessionario in relazione alle contestazioni mossegli

Art. 20 -Revoca


L'AC può revocare, in qualsiasi momento, la presente concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, salvo corresponsione di un congruo indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del Concessionario.

Art. 21 -Disposizioni Finali

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Per ogni ulteriore elemento non previsto si rimanda alla Deliberazione di C.C. n. 9 del 26.01.2017 e alla normativa vigente.

Allegati:

Allegato 1: Planimetria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', written in a cursive style.

PLANIMETRIA

STRADA VIGNOTTO 23
(ESTRATTO DA FILE PDF PIANO DI EMERGENZA ARCH. MAZZARO)

